

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2733

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIMA, ANNUNZIATA, ANTONIO BARBIERI, BATTAGLIA, BENVENUTO, BOATO, BRUSCO, BULGARELLI, CAMO, CARBONELLA, CENTO, CUSUMANO, DE FRANCISCIS, DI GIOIA, DI SERIO D'ANTONA, DUCA, GIACCO, GIULIETTI, LION, SANTINO ADAMO LODDO, PECORARO SCANIO, SANDI, SPINI, TIDEI, ZANELLA**

Norme in materia di *trust* a favore di soggetti portatori di *handicap*

Presentata il 10 maggio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituto del *trust* è comparso sulla scena italiana all'improvviso; per decenni esso è stato considerato una stranezza inglese, fondamentalmente incomprensibile e comunque aliena. Negli ultimi cinque anni tutto questo ha iniziato a subire un cambiamento. Il rapido cambio di scena è il frutto non di una moda, ma della percezione che il *trust* colmi lacune assai serie del nostro ordinamento giuridico. Laddove gli strumenti civilistici non riescono a giungere, spesso giunge il *trust*: esso consente sia di regolare assetti di interessi, sia di proteggere posizioni meritorie che altrimenti non troverebbero sbocco, se non in costruzioni artificiose, sovente condite con simulazioni, interposizioni, contratti di dubbia validità.

Il senso del *trust* è tutto qui: la risposta ad interrogativi della vita commerciale, finanziaria, sociale, familiare rispetto ai

quali il diritto italiano o rimane muto o vaga alla ricerca di esiti che alla fine si rivelano insoddisfacenti.

Oggi più che nel passato è vivamente avvertita l'esigenza di provvedere all'assistenza dei soggetti portatori di *handicap* dopo la morte dei loro genitori. Il desiderio dei genitori di assicurare al figlio tutta l'assistenza di cui necessita dopo la loro morte può essere realizzato attraverso l'istituzione del *trust*. Il problema non è solo economico, perché spesso riguarda le specifiche condizioni di vita di questi soggetti, il luogo dove devono alloggiare e con chi, le loro particolari abitudini, le singole forme di assistenza da parte di personale esperto e così via. L'aspetto economico riguarda il desiderio dei genitori di riservare una parte del loro patrimonio al soddisfacimento delle esigenze del soggetto portatore di *handicap*: patrimonio spesso modesto, frutto

dei non indifferenti sacrifici di una vita, finalizzati proprio a rendere meno precaria e stentata la vita del figlio disabile. Quindi, la destinazione dei frutti del patrimonio per sostenere direttamente ogni costo inerente la vita del soggetto portatore di *handicap*, l'alienazione di cespiti del patrimonio qualora i frutti si rivelino insufficienti, la riscossione delle pensioni di invalidità o reversibilità di cui i soggetti siano titolari. Non solo. Molte famiglie hanno altri figli, oltre al figlio portatore di *handicap*, ed hanno, quindi, interesse a soddisfare le esigenze del figlio più debole e, alla sua morte, attribuire quegli stessi beni ad altri figli. In Italia gli strumenti a disposizione si sono dimostrati inadeguati al soddisfacimento di queste esigenze: l'istituto del *trust* è in grado di superare queste deficienze del nostro ordinamento giuridico e di realizzare queste finalità.

Con l'istituzione del *trust*, i genitori trasferiscono beni mobili o immobili al *trustee*, il quale ne acquista la proprietà e ne dispone esclusivamente per il mantenimento, le cure ed il sostegno del soggetto portatore di *handicap*. I beni trasferiti al *trustee*, infatti, non entrano a far parte del suo patrimonio personale e sono « segregati » al raggiungimento dello scopo del *trust*.

Questo è uno dei temi classici del *trust* e la distinzione rispetto alla curatela (e anche, per i casi di interdizione, alla tutela) consiste nel fatto che il patrimonio destinato al soggetto viene invece trasferito al *trustee* affinché le utilità da esso traibili siano impiegate per il mantenimento e per il sostegno del soggetto. Il *trustee* avrà il potere di alienare beni, qualora ciò si riveli necessario, e di attribuire i beni, alla morte del soggetto, ai beneficiari finali indicati dai genitori.

*Trustee* può essere una o più persone fisiche (in quest'ultimo caso esse agiranno congiuntamente), o anche un'associazione, ad esempio, un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, soggetta alle agevolazioni fiscali di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997. I genitori di un soggetto portatore di *handicap* possono,

ad esempio, istituire un *trust* avente come scopo precipuo l'assistenza al figlio dopo la loro morte. In questo caso il *trustee* comincerà a svolgere le sue funzioni solo a partire da questo momento. I genitori conferiranno in *trust*, ad esempio, la nuda proprietà di un immobile, riservandosene l'usufrutto. Questo consentirà loro di continuare ad abitare presso immobile attribuito al *trust* ovvero di percepire i redditi dallo stesso prodotti, se concesso in locazione. In questo modo, i beni trasferiti al *trust* rimangono sotto il controllo dei genitori finché essi siano in vita e solo successivamente saranno amministrati dal *trustee*. Anche in queste circostanze il *trust* manifesta la sua flessibilità. L'atto istitutivo può, ad esempio, prevedere:

a) che ogni eccedenza rispetto ai bisogni ai quali il *trustee* deve provvedere sia destinata ad altri familiari;

b) che uno o più beni siano alienati dal *trustee*, qualora ciò gli appaia necessario;

c) che alla morte del soggetto, il reddito o i beni siano impiegati dal *trustee* a beneficio di altri ovvero che il *trust* si scioglia e i beni siano trasferiti ai beneficiari finali, designati nell'atto istitutivo di *trust* o successivamente.

La figura del *trustee* è equiparabile a quella del tutore, ma se ne differenzia da un punto di vista giuridico: il *trustee*, a differenza del tutore, acquista la proprietà di beni (anche se vincolata allo scopo) e i genitori possono dettare le regole per la successione del *trustee* in modo da avere sempre una persona di fiducia (diritto che non è esercitabile nei confronti del tutore nominato dal tribunale).

Oltre al *trustee* (figura essenziale), è possibile nominare uno o più *protector*, ossia soggetti chiamati a tutelare lo scopo del *trust*, a collaborare con il *trustee* nelle scelte che questi dovrà compiere e a controllarne l'operato (i *protector* hanno il potere di revocare e di sostituire il *trustee*).

È possibile, altresì, prevedere che il *trustee* si occupi in particolare dell'amministrazione dei beni e che il *protector* sia, invece, preposto alla cura e alla tutela del soggetto portatore di *handicap*.

*Trust* va tradotto non con il termine « fiducia », ma con il termine « affidamento ». Secondo la dottrina dominante rappresentata dal professor Maurizio Lupoi, in termini civilistici la fiducia fra il soggetto che istituisce un *trust*, detto « disponente », e il *trustee* è solo un motivo dell'atto e non reagisce né sulla ricostruzione causale del negozio né sulle sue regole operative: essa non sopravvive all'istituzione del *trust*, perché il disponente non ha azione contro il *trustee*. La fiducia fra beneficiari e *trustee* è un mero accidente.

L'affidamento è l'essenza del *trust*. Affidamento che ha due valenze: la prima indica che nessun meccanismo operativo del trasferimento di un diritto può produrre l'effetto di far venire in esistenza un *trust* se l'oggetto di quel trasferimento non è « affidato » al *trustee* e, dunque, posto sotto controllo; la seconda che il beneficiario di un *trust* ha diritto di fare « affidamento » che il *trustee* si comporterà secondo quanto la legge prescrive; il beneficiario non ha alcuna ragione di riporre fiducia nel *trustee*, ma ha diritto di attendersi che egli operi per il raggiungimento delle finalità che il disponente (o la legge) gli ha commesso di realizzare. Dagli autorevoli studi dell'Istituto di diritto privato dell'Università degli studi di Genova, in tutte le forme che il *trust* può assumere è possibile riscontrare la presenza di almeno cinque elementi:

a) il trasferimento di un diritto dal disponente al *trustee*, che comporta il distacco totale e definitivo del bene dal disponente al *trustee* per la durata del *trust*;

b) l'affidamento, cioè la perdita di ogni facoltà del disponente quale effetto naturale del trasferimento;

c) la segregazione e, dunque, la non confusione tra il diritto trasferito e gli altri beni che appartengono al *trustee*;

d) l'esistenza di uno scopo del *trust*, che può o meno riguardare soggetti beneficiari;

e) il tutto è poi caratterizzato dall'imposizione di un connotato fiduciario nell'esercizio dei diritti spettanti al *trust*. In termini approssimativi, che possono subire eccezioni, nel *trust* sono presenti tre soggetti:

1) il disponente (*settlor*) che è colui il quale istituisce il *trust* e trasferisce i beni;

2) il *trustee*, che è colui il quale acquista la proprietà dei beni per il raggiungimento dello scopo del *trust*;

3) il beneficiario, ovvero colui che usufruisce dei vantaggi derivanti dalla costituzione del *trust*.

Il *trustee* ha l'obbligo di gestire e disporre dei beni in *trust* secondo le finalità indicate nell'atto istitutivo; inoltre egli esercita responsabilmente ogni facoltà e ogni potere connessi al diritto oggetto del *trust* e risponde personalmente e illimitatamente per ogni obbligazione assunta. Il compito del *trustee* è il perseguimento dello scopo del *trust*.

I beneficiari, cioè coloro a favore dei quali è istituito il *trust*, si distinguono in due categorie:

a) beneficiari del reddito (il termine « reddito » comprende qualsiasi utilità traibile dai beni in *trust*, ad esempio il diritto di abitare in un immobile oggetto di *trust*);

b) beneficiari finali (coloro ai quali i beni saranno trasferiti al termine del *trust* e che possono essere diversi dai beneficiari del reddito).

I beneficiari possono essere individuati nell'atto istitutivo del *trust* ovvero successivamente dal disponente, dal tutore o dal

*trustee*, se tale potere gli sia stato attribuito dal disponente.

Ulteriore ed eventuale soggetto è il tutore (*protector*), cioè un soggetto al quale il disponente può attribuire diritti e potestà nei confronti del *trustee* e dei beni del *trust* e perfino il potere di revoca e sostituzione del *trustee*. Egli sarà chiamato a collaborare con il *trustee* nelle scelte che questi deve compiere ed userà i suoi poteri per meglio tutelare lo scopo del *trust*.

Sostanzialmente il *protector* è titolare di poteri che il disponente avrebbe potuto riservare a se medesimo, ma che preferisce attribuire a un diverso soggetto o perché dovranno essere esercitati in un tempo nel quale non sarà vivo o perché desidera non influire direttamente sull'operato del *trustee*.

L'atto istitutivo è l'atto la cui causa consiste nell'intento programmatico di segregare determinate posizioni giuridiche per raggiungere uno scopo meritevole di tutela e tale effetto è soddisfatto mediante il trasferimento al *trustee* delle posizioni stesse. Occorre quindi distinguere:

a) da un lato l'atto istitutivo, negozio unilaterale che può essere a titolo oneroso o gratuito;

b) dall'altro uno o più atti dispositivi, *inter vivos o mortis causa*, collegati con il primo ed aventi causa esterna consistente nella realizzazione del programma enunciato nell'atto istitutivo.

Attraverso questo collegamento negoziale, pertanto, i beni trasferiti sono « affidati e segregati » per il perseguimento delle finalità proprie del *trust*. Il trasferimento dei beni può essere contemporaneo all'istituzione del *trust* ovvero avvenire in un tempo successivo.

Ma è tutt'altro che agevole inquadrare sotto il profilo tributario la figura del *trust*. La stessa Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364, ha rinunciato a disciplinare gli aspetti fiscali del *trust* lasciando tale incombenza a ciascuno Stato aderente.

Attualmente, l'Italia, priva di una legge nazionale e di una disciplina tributaria riguardanti questo settore, riconosce i *trust* istituiti ai sensi della normativa straniera. Però, l'assenza di una normativa interna rende incerta la visione tributaria di una figura le cui caratteristiche non sono assimilabili ad alcun altro istituto del nostro diritto. Tenendo presente che il *trust* è utilizzato per una molteplicità di scopi diversi, si giunge alla conclusione che le indicazioni di carattere tributario che possono essere fornite sono solamente generali in quanto collegate allo schema astratto di *trust* previsto dalla Convenzione de L'Aja, non potendosi esaminare le moltissime fattispecie concrete.

Prima di concludere, va ricordato il caso dei *trust* istituiti per un fine benefico e assistenziale. In questa circostanza, la dottrina sembra attestarsi su posizioni unanimi, stante il carattere di più sicura gratuità che presenta il trasferimento dei beni. Più precisamente, l'orientamento dominante nella dottrina tributaria italiana ritiene applicabile agli atti l'imposta di registro del 3 per cento.

In conclusione, il desiderio dei genitori di assicurare al figlio portatore di *handicap* tutta l'assistenza materiale e spirituale di cui necessita dopo la loro morte può ben essere realizzato attraverso lo strumento che si è illustrato.

Il termine del *trust* avviene con il venir meno del suo scopo, ossia con la morte del soggetto portatore di *handicap* e con la distribuzione dei beni a coloro i quali sono indicati come beneficiari finali.

La presente proposta di legge risponde alle molteplici attese e richieste di intervento del legislatore per l'introduzione di norme che consentano anche nel nostro Paese l'utilizzazione del *trust*, in armonia con quanto previsto dalla Convenzione de L'Aja. Essa ha come obiettivo l'esclusivo perseguimento di finalità di carattere assistenziale e benefico a favore di persone handicappate e l'esclusiva destinazione dei beni alle finalità sopra indicate. Pertanto mira ad equiparare i trasferimenti di beni al *trust* ai trasferimenti di beni alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,

rispetto alle quali si differenzerebbe per la non obbligatorietà della destinazione finale dei beni.

All'esaurimento di questa finalità, e cioè al termine finale di durata del *trust*, il trasferimento al beneficiario finale sarà soggetto all'imposizione fiscale ordinaria. Lo stesso regime agevolato dovrà essere applicato ai trasferimenti di beni mobili.

L'effettiva applicazione ed utilizzazione del *trust* in Italia sono state, fino ad oggi, ostacolate dalla mancanza di norme di coordinamento tra la realtà straniera e quella italiana. Fermo restando che, per il momento, i *trust* istituiti in Italia sono necessariamente regolati da una legge straniera, la presente proposta di legge è finalizzata all'individuazione e alla risoluzione di alcuni punti nodali di natura applicativa.

La Consulta nazionale sui *trust* favorisce l'istituzione di *trust* interni, ossia di *trust* istituiti in Italia, per mezzo di atti redatti in lingua italiana e con *trustee* italiano. La presente proposta di legge aderisce a questo orientamento ed impone che il *trust* in favore di un soggetto disabile abbia il *trustee* o i *trustee* residenti in Italia e sia fondato su un atto redatto in lingua italiana.

La tutela del soggetto disabile in favore del quale è istituito il *trust* e la realizzazione del suo scopo sono garantite dalla presenza di uno o più soggetti denominati « guardiani del *trust* ». Questa figura corrisponde al *protector*, che si è affermato nella prassi internazionale.

L'articolo 2 della presente proposta di legge va letto con riferimento ai principi costituzionali di garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della funzione dello Stato di eliminare gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione. Lo scopo precipuo di questi *trust* è la tutela e la protezione degli interessi del soggetto disabile e si è cercato di realizzare questa esigenza rispettando al tempo stesso i principi del nostro codice civile in materia di tutela dei diritti dei legittimari. Ed infatti i genitori disponenti potrebbero attribuire al *trust* tutto il patrimonio ovvero una porzione dello stesso eccedente quanto spetta al soggetto disabile e quanto

costituisce la quota disponibile. Si sono distinte le due ipotesi della lesione della legittima spettante al soggetto disabile e della lesione della legittima spettante agli altri legittimari:

1) soggetto disabile, in tutti i casi (conferimento dell'intero patrimonio al *trust*, conferimento di quota disponibile, conferimento di quota eccedente la quota disponibile); i beni non sono attribuiti al soggetto disabile, bensì al *trust* anche se destinati esclusivamente alla sua cura, al suo mantenimento e al suo sostegno. In linea di principio il soggetto disabile potrebbe proporre azione di riduzione. Soccorre, a tale proposito, il comma 1 dell'articolo 2 laddove si preclude al soggetto disabile la possibilità di proporre azione di riduzione di disposizioni testamentarie o di donazioni o altri atti di liberalità qualora risulti che il *trust* in suo favore sia dotato di beni sufficienti per ogni sua esigenza di cura di mantenimento e di sostegno;

2) altri legittimari, in caso di conferimento al *trust* di beni eccedenti la quota disponibile, il comma 2 dell'articolo 2 impone agli altri legittimari di attendere il raggiungimento dello scopo del *trust*, ossia la morte del soggetto disabile in favore del quale il *trust* è istituito, prima di valutare se sia il caso di proporre l'azione di riduzione. Normalmente tale azione non sarà proponibile perché, cessato il *trust*, tutti i beni in *trust* saranno devoluti, in forza delle disposizioni dell'atto istitutivo, agli altri legittimari. Il comma 2 dell'articolo 2 della presente proposta di legge dispone, quindi, che l'azione di riduzione spettante ad altri soggetti non può essere proposta, con riferimento al trasferimento di beni in un *trust* la cui durata corrisponda a quella della vita del soggetto o dei soggetti a favore dei quali è istituito, se non dopo lo scioglimento del *trust*.

Gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, disposizioni processuali e disposizioni in materia di imposta di registro.

All'articolo 5 si prevede l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per

evidenti scopi agevolativi di questo tipo di *trust*.

Aderendo all'orientamento dominante nella dottrina italiana e del Servizio consultivo e ispettivo tributario (SECIT) in materia di imposte sui redditi, l'articolo 6 assoggetta il *trust* all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e pone a carico del *trustee* l'obbligo di pagamento dell'imposta, salvo, ovviamente, il diritto di rivalsa sui beni del *trust*.

Gli articoli 7 e 8 disciplinano, rispettivamente, le plusvalenze e le minusvalenze

in materia commerciale e il codice fiscale del *trust*.

Sono fatte salve tutte le agevolazioni tributarie in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ove applicabili ad un *trust* in favore di soggetti disabili. A titolo esemplificativo, le norme agevolative sono da ritenere applicabili al *trust* che hanno come *trustee* un'associazione non lucrativa e che prevedano che, allo scioglimento del *trust*, i beni conferiti al *trust* siano devoluti all'associazione stessa.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

(Trust *in favore di soggetti disabili*).

1. In attuazione dell'articolo 11 della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364, un *trust* è in favore di soggetti disabili qualora l'atto istitutivo del *trust*:

a) imponga ai *trustee* di destinare ogni reddito del *trust* alla cura, al mantenimento e al sostegno di uno o più soggetti gravemente disabili di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) sia redatto in lingua italiana ed abbia forma autentica;

c) contenga l'accettazione dei *trustee*;

d) disponga che *trustee* possano essere soltanto soggetti residenti in Italia;

e) consenta ai *trustee* di alienare i beni in *trust* ove l'alienazione appaia loro necessaria per le finalità di cui alla lettera a);

f) nomini uno o più soggetti quali « guardiani del *trust* », attribuendo loro il diritto di pretendere dai *trustee* l'adempimento di ogni obbligazione imposta loro dall'atto istitutivo, dalla legge regolatrice del *trust* e dalla normativa italiana;

g) abbia una durata non inferiore a quella della vita del soggetto o dei soggetti disabili in favore dei quali è istituito.

2. Un *trust* è in favore di soggetti disabili anche qualora le disposizioni sul reddito del *trust* e l'alienazione di beni in *trust* abbiano quale termine iniziale la

morte di uno o di entrambi i genitori dei soggetti disabili.

ART. 2.

*(Lesione di legittima)*

1. Il soggetto disabile non può proporre azione di riduzione di disposizioni testamentarie o di donazioni o di altri atti di liberalità qualora risulti che il *trust* in suo favore sia dotato di beni sufficienti per ogni sua esigenza di cura, di mantenimento e di sostegno.

2. A meno che i beni in *trust* siano manifestamente eccessivi per il raggiungimento delle esigenze di cui al comma 1, l'azione di riduzione spettante ad altri soggetti non può essere proposta, con riferimento al trasferimento di beni in un *trust* la cui durata corrisponda a quella della vita del soggetto o dei soggetti in favore dei quali è istituito, se non dopo lo scioglimento del *trust* e imputando alla quota di legittima ogni bene pervenuto a chi agisca in conseguenza dello scioglimento del *trust*.

ART. 3.

*(Disposizioni processuali)*

1. Il tribunale in camera di consiglio:

a) pronuncia la nomina e la revoca di *trustee*, quando ne ricorrano le condizioni previste dalla legge regolatrice del *trust*;

b) impartisce direttive ai *trustee* nei casi nei quali la legge regolatrice del *trust* lo consenta.

2. Il ricorso può essere proposto dal soggetto disabile, dal guardiano del *trust* e da chiunque vi abbia interesse, anche non patrimoniale.

3. È competente il tribunale del luogo in cui il *trustee* ha la residenza o il domicilio, il tribunale del luogo di residenza del soggetto disabile e il tribunale del luogo in cui sono i beni del *trust*.



## ART. 4.

(Disposizioni in materia di imposta di registro).

1. Alla tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

« ART. 9-bis. — 1. Atti di natura traslativa senza corrispettivo in favore del *trustee*:

a) se il trasferimento è avvenuto in ottemperanza a disposizioni di legge: imposta dovuta in misura fissa;

b) se il principale scopo del *trust* è il sostegno ai soggetti disabili di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero a organizzazioni non lucrative di utilità sociale: imposta dovuta in misura fissa;

c) nelle altre ipotesi, l'imposta di cui all'articolo 9.

2. Atti di natura dichiarativa dell'esistenza di un *trust* del quale il dichiarante sia *trustee*: la medesima imposta di cui all'articolo 3.

ART. 9-ter. — 1. Atti di natura traslativa compiuti dal *trustee* di *trust* in favore di chi gli succeda nell'ufficio o si aggiunga ai componenti l'ufficio: imposta dovuta in misura fissa.

ART. 9-quater. — 1. Atti di natura traslativa compiuti dal *trustee* in favore di beneficiari di un *trust* o degli altri soggetti ai quali compete il diritto di ricevere beni in *trust*:

a) se l'originario trasferimento al *trustee* avvenne in ottemperanza a una disposizione di legge e il *trustee* trasferisca al soggetto che istituì il *trust*: imposta dovuta in misura fissa;

b) se il principale scopo del *trust* è il sostegno ai soggetti disabili di cui all'ar-

articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale: la stessa imposta che sarebbe stata pagata al momento del trasferimento al *trust* qualora il principale scopo del *trust* non fosse stato il suddetto sostegno;

c) nelle altre ipotesi, l'imposta di cui all'articolo 9.

Nota: dall'imposta dovuta ai sensi della lettera c) del comma 1 è dedotta l'imposta corrisposta all'atto del conferimento dei beni o dei diritti in *trust*.

Non compete diritto di rimborso ».

2. All'articolo 11 della tariffa, parte I, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, al comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: « ; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto l'istituzione di *trust*, la nomina o la revoca di un *trustee*, l'accettazione dell'ufficio da parte del *trustee*, le sue dimissioni ».

#### ART. 5.

*(Imposte ipotecarie e catastali).*

1. All'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, dopo il comma 2-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 2-*ter*. Per la trascrizione degli atti di trasferimento di diritti reali in favore di un *trustee* l'imposta è dovuta nella misura fissa qualora:

a) il *trust* abbia quale scopo principale il sostegno dei soggetti disabili di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

b) il trasferimento sia avvenuto in ottemperanza a una disposizione di legge;

c) si tratti del trasferimento da un *trustee* al suo successore nell'ufficio o a un *trustee* che si aggiunga ai componenti l'ufficio.

2-*quater*. Per la trascrizione degli atti di trasferimento di diritti reali da parte di un *trustee* in favore di beneficiari di un *trust* o degli altri soggetti al quali compete il diritto di ricevere beni in *trust*, l'imposta è dovuta nella misura fissa qualora l'originario trasferimento al *trustee* sia avvenuto in ottemperanza a una disposizione di legge e il *trustee* trasferisca al soggetto che istituì il *trust* ».

2. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. L'imposta è dovuta nella misura fissa per le volture eseguite in dipendenza degli atti indicati nell'articolo 2, commi 2-*ter* e 2-*quater* ».

#### ART. 6.

##### (Disposizioni in materia di imposte sui redditi).

1. Al comma 2 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: « i consorzi » sono inserite le seguenti: », i *trust* ».

2. I *trustee* sono in ogni caso personalmente obbligati al pagamento dell'imposta e hanno diritto di rivalsa sui beni in *trust*.

3. Il trasferimento senza corrispettivo di beni o diritti ai *trustee* di *trust* in favore di soggetti disabili non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze quando esso avviene in ottemperanza a una disposizione di legge.

## ART. 7.

(*Plusvalenze e minusvalenze  
in materia commerciale*).

1. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. Ferme le precedenti disposizioni, il trasferimento a un *trustee* di beni relativi all'impresa di aziende e di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze qualora:

a) l'atto istitutivo del *trust* preveda la restituzione di tali beni o di quelli esistenti nel *trust* al suo termine;

b) il trasferente iscriva in bilancio una immobilizzazione corrispondente al costo fiscalmente riconosciuto dei beni trasferiti ».

2. All'articolo 41, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« g-sexies) i redditi corrisposti ai beneficiari dai *trustee* di *trust* non fiscalmente residenti in Italia ».

## ART. 8.

(*Codice fiscale*).

1. Le disposizioni relative al codice fiscale dei contribuenti sono applicabili ai *trust*.

2. La domanda di attribuzione del codice fiscale è presentata dal *trustee* e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

3. Il cambiamento del *trustee* non comporta modificazione del codice fiscale del *trust*.

